

COMUNE DI OTTATI – PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

COPIA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 27.09.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

L'anno 2010, addì ventisette, del mese di settembre, alle ore 19,25, nella usuale sala delle adunanze del Consiglio Comunale della sede Municipale, nella usuale sala delle adunanze del Consiglio Comunale della sede comunale, prima convocazione, sessione straordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata dai Signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

Nr	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	DR. PUGLIESE	SERAFINO	SINDACO	X	
2	CAPOZZOLI	ALESSANDRO	Consigliere comunale gruppo maggioranza	X	
3	MONACO	DANIELE	“	X	
4	MARINO	PASQUALE	“	X	
5	MARINO	BIAGIO	“	X	
6	DODDATO	ALDO	“	X	
7	MONACO	GIUSEPPE	“	X	
8	ERRICO	VINCENZA	“	X	
9	AQUARA	GIUSEPPE	“	X	
10	DODDATO	EDUARDO	Consigliere comunale gruppo minoranza		X
11	LUONGO	MARTINO	“	X	
12	BAMONTE	MARIO	“		X
13	VESSA	LUCIANO	“		X
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI				10	3

Su proposta del responsabile dell'area amministrativa Ins.Salvatore Zazzaro.

Presiede il dr.Serafino Pugliese nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione(art.97, c.4°, lett."a" del T.U.n.267/2000) il Segretario comunale dr.ssa De Vita Evelina.

La seduta è pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente constatato, a seguito di appello nominale, il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta consiliare;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49. c.1° del T.U. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.:del responsabile dell'area tecnica-manutentiva, per quanto concerne la regolarità tecnica.

Il responsabile dell'area amministrativa

f.to Ins.Salvatore Zazzaro

In prosecuzione di seduta

Il Consiglio Comunale

Richiamate le disposizioni contenute nell'art. 38, comma 2, del decreto citato, che testualmente recita:

art. 38 – comma 2 “ *Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare , le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco o presidente della provincia* ”;

Visti gli artt. 10 e 11 dello Statuto Comunale;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'ufficio segreteria per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari;

Ritenuto meritevole di approvazione in quanto conforme alle norme di legge e alle finalità che l'ente intende perseguire;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 1 astenuto (Luongo Martino), su n. 10 presenti e n. 9 votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **approvare** il nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari, composto da n. 74 articoli e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **Disporre** che copia del presente regolamento sia messo a disposizione dei consiglieri comunali durante le sedute del consiglio comunale;
3. **dare atto** che lo stesso entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della presente delibera di approvazione;
4. **Trasmettere** copia della presente;
- All'ufficio di segreteria;

oooooooooooooooooooo



COMUNE DI OTTATI
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Consiglieri Comunali
- Art. 3 Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano
- Art. 4 Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5 Composizione
- Art. 6 Gruppo Misto
- Art. 7 Costituzione
- Art. 8 Presa d'atto del Consiglio
- Art. 9 Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 10 Istituzione e composizione
- Art. 11 Insedimento
- Art. 12 Notizie sulla costituzione e insediamento
- Art. 13 Convocazione
- Art. 14 Funzionamento - Decisioni
- Art. 15 Partecipazione del Sindaco o degli Assessori
- Art. 16 Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 17 Assegnazione affari
- Art. 18 Indagini conoscitive
- Art. 19 Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 20 Commissioni speciali di studio
- Art. 21 Sedute delle Commissioni

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 22 Sede riunioni
- Art. 23 Sessioni
- Art. 24 Adempimenti preliminari alle sedute
- Art. 25 Convocazione
- Art. 26 Seduta prima convocazione
- Art. 27 Seduta seconda convocazione
- Art. 28 Ordine del giorno
- Art. 29 Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 30 Sospensione e aggiornamento della seduta
- Art. 31 Norme generali sulla discussione
- Art. 32 Numero legale per la validità delle deliberazioni

Art. 33 Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 34 Ordine durante le sedute
- Art. 35 Sanzioni disciplinari
- Art. 36 Tumulto in aula
- Art. 37 Comportamento del pubblico
- Art. 38 Argomenti non all'ordine del giorno
- Art. 39 Svolgimento interventi
- Art. 40 Durata interventi
- Art. 41 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 42 Mozione d'ordine
- Art. 43 Emendamenti
- Art. 44 Presentazione ordini del giorno
- Art. 45 Fatto personale
- Art. 46 Udienze conoscitive
- Art. 47 Dichiarazione di voto
- Art. 48 Sistemi di votazione
- Art. 49 Ordine delle votazione
- Art. 50 Irregolarità nella votazione
- Art. 51 Verbalizzazione riunioni
- Art. 52 Diritti dei Consiglieri
- Art. 53 Annullamento, Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 54 Segretario – Incompatibilità

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 55 Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art. 56 Interrogazioni
- Art. 57 Risposta alle interrogazioni
- Art. 58 Interpellanze
- Art. 59 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 60 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 61 Mozioni
- Art. 62 Svolgimento delle mozioni
- Art. 63 Emendamenti alle mozioni
- Art. 64 Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 65 Votazione delle mozioni

TITOLO VII

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 66 Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli Assessori
- Art. 67 Surrogazione e supplenza dei consiglieri
- Art. 68 Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 69 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 70 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 71 Prima applicazione per le commissioni consiliari

- Art. 72 Approvazione del regolamento e successive modifiche
- Art. 73 Pubblicità del regolamento
- Art. 74 Rinvio
- Art. 75 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comprendente 75 articoli disciplina:
 - a) il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) la presentazione e discussione delle varie proposte;
 - c) il quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - d) l'organizzazione interna della struttura del Consiglio Comunale;
 - e) Il funzionamento delle Commissioni consiliari.

ART. 2 Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate da TUEL 18/8/2000, n. 267.
2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 3 Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro il termine perentorio dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 4 Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi degli art. 40 e 41 del TUEL D. Lgs. 267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta e del vicesindaco.
 - Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

ART. 5 Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel comma 1, debbono far pervenire alla Segreteria del comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data di deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
4. non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a due, salvo il caso di costituzione del gruppo misto. La costituzione di gruppi formati da un solo consigliere è consentita soltanto nel caso di un consigliere proclamato eletto in una lista che abbia partecipato con un proprio contrassegno alle elezioni comunali, ovvero nel caso in cui il movimento o partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale
5. Qualora, nel corso del mandato amministrativo, i componenti di un gruppo si riducano ad un numero inferiore a due, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i consiglieri che ne facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad un altro gruppo, entro cinque giorni dallo scioglimento, vengono iscritti al gruppo misto.
6. I consiglieri che non intendono far più parte di un gruppo consiliare, possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione Sindaco entro giorni cinque dalla costituzione; in caso contrario entrano a far parte del gruppo misto, Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Sindaco in forma scritta, vistata per accettazione, dal capogruppo del gruppo cui intendono aderire.
7. Il Comune assicura, se possibile, ai gruppi consiliari, la disponibilità di locali comunali.

ART. 6 Gruppo Misto

1. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo Misto.

ART. 7 Costituzione

1. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al sindaco ed al segretario unitamente all'indicazione del nominativo del capo gruppo, i componenti del gruppo stesso. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo-gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

ART. 8
Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

ART. 9
Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 10
Istituzione e composizione

1. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, il consiglio comunale si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, delle commissioni consiliari; al tal fine provvede alla costituzione delle seguenti commissioni consiliari:
 - a. Commissioni consultive permanenti, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'ente, ciascuna per le materie ad essa demandate.
 - b. Commissioni speciali di studio, competenti limitatamente ad un settore specifico o approfondito su argomenti che comunque interessino il Comune.
 - c. Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'Amministrazione Comunale e degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.
2. Nell'ambito delle commissioni permanenti, il consiglio assicura altresì l'istituzione della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Ogni commissione è composta da un numero minimo di 3 consiglieri comunali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza.
5. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio di cui al comma precedente.
6. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
7. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente comma 4.
8. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.
9. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
10. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
11. Tutti i consiglieri possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, alle sedute delle commissioni permanenti.

ART. 11
Insedimento

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

1. La commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
2. La elezione del presidente e quella del vice –presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più giovani di età.

ART. 12
Notizie sulla costituzione e insediamento

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

ART. 13
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, nonché esperti per l'esame di specifici argomenti.

ART. 14
Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno 2 componenti.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

ART.15
Partecipazione del Sindaco o degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti in commissione sugli argomenti in discussione o promuoverne la convocazione.

ART. 16
Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della

commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco e all'Assessore competente.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 **Assegnazione affari**

1. Il Sindaco o l'Assessore competente assegnano alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali può fissarsi un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART. 18 **Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune; hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 19 **Commissioni di controllo o di garanzia**

Il Consiglio, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

1. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
2. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
3. A detta commissione costituita ai sensi del precedente art. 10, nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti, sono attribuite le seguenti materie:
 - a. parere in ordine alla proposta di decadenza dei consiglieri, ai sensi del successivo art. 68;
 - b. questioni inerenti lo *status* dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
 - c. problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del consiglio comunale;
 - d. questioni concernenti gli atti della giunta;
 - e. ogni altro argomento che il consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta commissione;
4. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabiliti dal presidente, anche su proposta dei componenti della commissione: le richieste di controllo devono specificatamente indicare quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.
5. Conclusa la trattazione, al commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza, che sono allegati al documento approvato.
6. La commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del consiglio che sono allegati al documento approvato.

7. Per favorire l'attività della commissione, alla medesima sono trasmessi da parte degli uffici competenti, la relazione annuale del difensore civico, se nominato, e la relazione del revisore dei conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
8. Per il funzionamento della commissione di osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diverse previsioni statutarie e del presente regolamento.

ART. 20

Commissioni speciali di studio

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il comune, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali di studio e approfondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare e seguendo le modalità di cui al comma 4 del precedente art. 10.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:
 - a. la composizione della Commissione;
 - b. lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c. il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio;
 - d. lo scioglimento di diritto della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al presidente del consiglio il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto, Per quanto riguarda il funzionamento, si osservano le disposizione previste per le commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diverse previsioni statutarie e del presente regolamento.
4. Le sedute delle commissioni speciali non sono pubbliche.

ART. 21

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
3. La seduta può essere segreta, qualora, per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della Commissione ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico.
4. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale
5. L'avviso di convocazione contiene la pubblicità o meno della seduta.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 22

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 23 **Sessioni**

1. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie e del presente regolamento.
2. Costituiscono sessioni ordinarie quelle per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.
3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART. 24 **Adempimenti preliminari alle sedute**

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Sindaco, alla Giunta comunale, nonché ai consiglieri.
2. Le proposte avanzate dal Sindaco, dalla giunta e dai singoli consiglieri, che debbono comunque rientrare nella competenza del Consiglio, vanno presentate per iscritto al Sindaco che di norma le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del comune, a disposizione dei consiglieri, almeno due giorni prima della seduta del consiglio.

ART. 25 **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro comune, deve essere eletto domicilio nel Comune di cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se la relativa documentazione non è messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio. I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. Non possono però dare copie od estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 26

Seduta prima convocazione

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno 7 consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

1. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 27

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 25.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 25.

ART. 28

Ordine del giorno

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:
 - a) richieste dell'Autorità governativa;

- b) comunicazioni del Sindaco;
- c) richieste della Regione;
- d) richieste della Provincia;
- e) ratifiche di deliberati della Giunta;
- f) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- g) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai consiglieri.

Qualora la richiesta dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

- 2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 6. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 29

Sedute – Adempimenti preliminari

- 1. Prima di dichiarare aperta la seduta, per la validità della stessa, il Sindaco accerta presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati. A tal fine, il Sindaco invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano nel numero necessario per la validità della seduta – dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli. Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.
- 2. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.
- 3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero dei consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.
- 4. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
- 5. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 6. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
- 7. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 30

Sospensione e aggiornamento della seduta.

- 1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
- 2. Ove il consiglio non abbia, per qualsiasi causa, ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
- 3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal consiglio comunale, su proposta del Sindaco o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 25.
- 3. Le sedute di prosecuzione disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 31
Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione dell'assessore competente per materia ovvero dal consigliere proponente.
 2. Dopo la relazione, il Sindaco apre la discussione concedendo la parola agli assessori che richiedano di parlare, quindi da la parola ai consiglieri.
 3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
 4. Il sindaco può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione.
- Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Sindaco mette a votazione la proposta.

Art. 32
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità della seduta, non si computano nel numero dei votanti. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
3. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti., salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 33
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 34
Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 35
Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
7. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 36 **Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 37 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 38 **Argomenti non all'ordine del giorno**

1. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 39 **Svolgimento interventi**

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 40

Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i 15 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del TUEL 18/8/2000, n. 267;
 - b) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i tre minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 41

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta per ragioni di legittimità, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 42

Mozione d'ordine

1. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

2. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione. Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco
3. Qualora la decisione del Sindaco non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 43

Emendamenti

1. Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Sindaco, almeno un'ora prima della seduta, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.
2. Gli emendamenti – tranne quelli ammessi a voce – non possono essere discussi se prima non vengono esaminati, con l'atto che si intende emendare, dall'apposita Commissione alla quale la pratica deve essere trasmessa dal Sindaco nelle 24 ore dalla richiesta.
3. Nei casi d'urgenza, l'emendamento può essere trattato – anche senza il parere della Commissione consiliare – purché il Consiglio si sia pronunciato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Ogni consigliere, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.

ART. 44

Presentazione ordini del giorno

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Sindaco che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.
2. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per i sub emendamenti.

ART. 45

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; qualora ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; ove però la richiesta non venga accolta e l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 46

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed

aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 47 **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 48 **Sistemi di Votazione**

1. La votazione non può avere validamente luogo se i componenti il consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 30;
2. **I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco**
3. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, salvo che la legge e lo statuto non prevedano diversamente.
4. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che , pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
5. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese , le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali in consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone che implicano, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica o privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.
6. terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
7. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 49 **Ordine delle votazioni**

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimere un voto, le votazione vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a. prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 41;

- b. quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi art. 41 ;
- c. successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunta, presentati a norma degli artt. 43 e 44 ;
- d. poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesto da un almeno due consiglieri;
- e. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, si applicano le disposizioni speciali di cui agli art. 174 e 227 del TUEL 18/8/2000, n. 267.

ART. 50 **Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.
2. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

ART. 51 **Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al comma quarto dell'art. 29 e sono firmati dal Sindaco, dal Segretario .
3. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Sindaco.
4. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Sindaco le sottopone al voto del Consiglio nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
5. Qualora sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussioni.
6. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione, inserita a verbale nella seduta in corso; il segretario Comunale che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

ART. 52 **Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 53 **Annullamento, Revoca e Modifica deliberazioni**

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate..

2. Il consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano l'annullamento, la revoca o modificazioni di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto annullato, revocato o modificato.

ART. 54

Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri di più giovane età cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 55

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

ART. 56

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
 1. Il consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
 2. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

ART. 57
Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 58
Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

ART. 59
Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 60
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative al medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 61
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 62

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 63

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente, con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 64

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 65

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII

Le deliberazioni del Consiglio

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66

Proposta di mozione di sfiducia . Revoca e sostituzione degli Assessori.

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, prevista dall'art. 52 del TUEL. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il sindaco e va presentata all'ufficio del Sindaco.
2. Il Sindaco, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, il

- sindaco ne trasmette subito copia a tutti i consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale.
2. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia, deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità che vanno trattati per primi.
 3. Se la mozione viene approvata, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del TUEL; il medesimo testo unico disciplina pure le modalità per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

Art. 67

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio, un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il consiglio debba provvedere a norma dell'art. 45, comma 2, del TUEL D. Lgs. 267/2000, alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

ART. 68

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dagli artt. 56, 57 e 69 del TUEL 18/8/2000, n. 267.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/90, n. 241, e s. m. i. a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto della cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
4. L'art. 38, comma 8 del TUEL 18/8/2000, n. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

ART. 69

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

ART. 70

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del TUEL 18/8/2000, n. 267, è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala, se disponibile, presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi, la struttura organizzativa di riferimento è l'Ufficio Segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
4. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
5. La dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un Dirigente/responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.
6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71

Prima applicazione per le commissioni consiliari

1. Le commissioni di cui all'art. 10 sono nominate entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 72

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del TUEL 267/2000, il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1, il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del presente regolamento ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 73

Pubblicità del regolamento

1. Successivamente all'approvazione del presente regolamento, nella prima seduta utile del consiglio, una copia dello stesso sarà consegnata ai consiglieri comunali.

2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

ART. 74
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al TUEL 18 agosto 2000, n. 267, allo statuto comunale, nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 75
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Ottati li _____

Il Sindaco
Dr. Serafino Pugliese

Il Segretario Comunale
Dr. Evelina DE VITA

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Dr. Serafino Pugliese

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa De Vita Evelina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124, c.1, del T.U. 18.8.2000, n.267);
- nel sito informatico di questo Comune(art.124, c.1, della legge 18 giugno 2009,n.69);

Dalla residenza comunale, il 13 OTT. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa De Vita Evelina

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
attesta la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13.10.2010 al 27.10.2010 con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione(art.134, c.3 del T.U. n.267/2000).
- è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, c.4 del TUEL d.lgs. 267/2000;


Dalla residenza comunale _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa De Vita Evelina

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ottati

13 OTT. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa De Vita Evelina